

VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 168 DEL 24.04.2019

Il giorno 24 aprile 2019 alle ore 10.45 presso la sede amministrativa di ASM Vigevano e Lomellina Spa, Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV), l'Amministratore Unico della Società dott. Gianluca Zorzoli alla presenza della Sig.ra Simona Vismara la quale funge da segretaria, determina sull'argomento di seguito riportato:

Monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 2017 in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 dicembre 2018. Determinazioni

L'AMMINISTRATORE UNICO

Preso atto,

- che l'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016, prevede che: «*5] Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*»;
- che la società di cui trattasi rientra nelle previsioni dell'art. 1 (*Oggetto*), c. 4, lett. a), TU 2016;
- che la società di cui trattasi è deputata al perseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza di cui ai paradigmi fissati dagli artt. 1 (*Oggetto*), c. 2; 4 (*Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1 e 5 (*Oneri di motivazione analitica*), c. 1, TU 2016;
- che ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. è una società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, codice civile, a partecipazione pubblica totalitaria, attiva nei servizi pubblici locali d'interesse economico generale (SIEG) a rete e non ai sensi dell'art. 4 (*Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a), TU 2016 e (se lo statuto lo prevederà) dell'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali ai sensi del citato art. 4, cc. 2, lett. d) e 5, stesso TU, in collegamento con le previsioni dell'art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso, e 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*), del d. lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), che persegue l'equilibrio economico-finanziario come da art. 3, c. 1, lett. fff), d.lgs. 50/2016, e che gode dei diritti esclusivi e speciali di cui allo stesso ultimo articolo e decreto, c. 1, lett. III) e mmm), che adotta come modello di governo quello tradizionale monocratico, quale società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. b), d.lgs. 175/2016 da parte di una pluralità di soci pubblici che detengono la totalità del capitale, all'interno di una società *in house* attratta al controllo analogo congiunto come da relativo regolamento.

Visto,

- la legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), artt. 16 (*Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione*) e 18 (*Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*), in vigore dal 28/08/2015, così detta legge Madia;
- il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica*), in vigore dal 23/9/2016 in acronimo «TUSPP o TU 2016»: (qui con particolare riferimento al dettato degli artt. 25; 24; 20; e 19, c. 5; 11 c. 3, 1° periodo);
- il d.lgs 100/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica*), così detto correttivo ed integrativo al TU 2016, in vigore dal 27/6/2017;
- il d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);
- la sentenza Corte Costituzionale n. 251/2016, che ha salvaguardato il citato TU 2016;
- il pronunciamento del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, parere n. 83 del 17/1/2017 sul d.lgs. 175/2016;
- gli artt. 3, 13 e 112, d.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- l'art. 14, c. 27, lett. b) e f), l. 122/2010 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*);
- gli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- l'art. 97 della Costituzione;
- lo statuto degli enti locali soci;
- lo statuto sociale della ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. (nel seguito anche definita «la società»).

Rilevato,

- che gli enti soci hanno fornito i propri indirizzi sull'argomento previa deliberazione dei loro massimi consensi e più esattamente: Comune di Vigevano, con propria delibera n. 47, del 27.09.2018; Comune di Albonese, con propria delibera n. 16, del 03.10.2018; Comune di Borgo San Siro, con propria delibera n. 38, del 29.10.2018; Comune di Candia Lomellina, con propria delibera n. 11, del 17.09.2018; Comune di Cassolnovo, con propria delibera n. 28, del 28.09.2018; Comune di Galliavola, con propria delibera n. 53, del 18.09.2018; Comune di Garlasco, con propria delibera n. 42, del 29.09.2018; Comune di Gravellona Lomellina, con propria delibera n. 33, del 05.11.2018; Comune di Tromello, con propria delibera n. 22, del 03.10.2018; Comune di Alagna Lomellina, con propria delibera n. 42, del 24.09.2018; Comune di Cozzo, con propria delibera n. 26, del 27.11.2018; Comune di Frascarolo, con propria delibera n. 25, del 12.12.2018; Comune di Langasco, con propria delibera n. 23, del 17.11.2018; Comune di Rosasco, con propria delibera n. 21, del 06.10.2018;
- che l'assemblea ordinaria di ASM Vigevano e Lomellina SpA, previo verbale del comitato di controllo analogo congiunto del 05 dicembre 2018 ,nella seduta del 12 dicembre 2018 ha deliberato di adottare, in coerenza con le sopracitate deliberazioni degli enti soci diretti, come indirizzo di contenimento dei costi totali di funzionamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016, a livello a) *dei costi di esercizio*; a1) una variazione dei costi totali di funzionamento al netto dei proventi finanziari e prima delle imposte meno che proporzionale alla variazione del valore della produzione; a2) una variazione della somma del costo del lavoro e dei servizi meno che proporzionale rispetto alla variazione del valore della produzione; b) *dei costi del quinquennio*; b1) tale per cui, se anche uno dei due sopracitati

parametri (a1 e a2) non fosse stato raggiunto in un esercizio, tutti i parametri anzidetti siano almeno raggiunti nel confronto dei dati di quinquennio in quinquennio a decorrere, il 1°, del 31/12/2016 con scadenza al 31/12/2021, e così via;

- che la medesima assemblea ha disposto che tale sopraccitata rilevazione sarà oggetto di verifica e verbale da parte del comitato di controllo analogo congiunto, dell'organo di controllo interno e successivamente oggetto di relazione di governo da parte dell'organo amministrativo della società ai sensi dell'art. 6, cc. 3 e ss., TU 2016;
- che l'esercizio 2017 è stato approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con delibera del 29 giugno 2018, previo intervento del Comitato di controllo analogo congiunto come da verbale del 27 giugno 2018, ed è stato chiuso dalla società con un capitale sociale interamente versato dai soci di euro 22.925.170 e con un risultato di esercizio positivo di euro 1.539.222 (rispetto ad euro 1.457.801 del 2016, con un incremento del +5,59%), a fronte di un autofinanziamento netto di euro 2.801.239 (generato dalla somma degli ammortamenti tecnico-economici e degli accantonamenti con il citato risultato di esercizio), pari al 18,37% del valore della produzione, pari, quest'ultimo, ad euro 15.252.390 (rispetto ad euro 15.627.897 del 2016, a fronte di un decremento del -2,40%);
- che l'esercizio 2017 in esame ha registrato un costo del personale (comprensivo del modesto costo dei tirocinanti) di euro 4.594.360 che, sommato ai servizi esternalizzati di euro 3.881.447, ha generato un totale di euro 8.475.807, pari al 55,57% del valore della produzione;
- che la densità media del personale (a libro paga) è stata di n. 83,33 unità nel 2017 (e nel 2016 di n. 88,76, pari a – n. 5,43 unità in meno di personale medio);
- che nel 2017 il costo del personale pesato sul valore della produzione è stato del 30,12% (contro il 30,1% del 2016);
- che da tale platea di dati è necessario partire per ogni ulteriore analisi di *benchmarking* ai sensi del citato art. 19, c. 5, TU 2016, tenendo conto del seguente *mix* dei ricavi 2017: gas 34,70%, SII 50,95%, *smart city* 1,76%, TOF 12,59%, quadra 100;
- che riferendo tale platea di indicatori bilancistici ai bilanci consuntivi 2017 e 2016, si ha: (i) tasso di variazione del valore della produzione -2,40%, pari ad euro -375.507; (ii) tasso di variazione dei costi totali di funzionamento (classe B, C, D e 20, art. 2425 codice civile) pari nel 2017 ad euro 13.713.168 in totale e nel 2016 ad euro 14.170.096, pari al -3,22%, pari ad una differenza di euro -456.928; (iii) tasso di variazione della somma del costo del lavoro e dei servizi esternalizzati per euro 8.475.807 in totale nel 2017 e per euro 8.239.909 nel 2016, pari al +2,86%, pari ad una differenza di euro +235.898; atteso che tale caleidoscopio di indicatori se non eventualmente rispettati in un esercizio, dovranno essere rispettati di quinquennio in quinquennio e quindi (a partire) tra i dati puntuali al 31/12/2016 e quelli al 31/12/2021, e così via;
- che, in definitiva, tra gli esercizi consecutivi 2017/2016, il valore della produzione è diminuito di euro 375.507 (-2,40%), a fronte di una riduzione dei costi totali di funzionamento come sopra intesi di euro 456.928 (-3,22%) e quindi più che proporzionale rispetto alla riduzione del valore della produzione, e di un incremento della somma del costo del lavoro e dei servizi esternalizzati di euro 235.898 (+2,86%);
- che la sopraccitata analisi è stata riferita, per quanto possibile, alla realtà di settore;
- che dalla "Relazione Corte dei conti 2014", Sez. aut., deliberazione n. 15/SEZ AUT/2014/FRG del 6/6/2014 (in http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/_referto_organismi_partecipati_degli_enti_territoriali.pdf), riferita agli organismi partecipati dagli enti locali, si rileva : (i) *a livello medio Italia* : 1) un risultato di esercizio nazionale del 3,48% del valore della produzione contro (nel 2017) il 10,09% di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.; 2)


- un *Ebit* del 6,09% contro il 9,27%; (ii) *a livello medio regionale Lombardia* : 1) un risultato di esercizio del 2,4% contro il 10,09%; 2) un *Ebit* del 5,1% contro il citato 9,27%;
- che è stata predisposta specifica *"Relazione sul monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 2017 in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 dicembre 2018"*, così come risulta da allegato 1 che costituisce parte integrante della medesima deliberazione;
 - che la sopraccitata relazione è stata oggetto di verifica da parte del comitato di controllo analogo congiunto così come risulta da verbale del 23 aprile 2019, allegato 2 che costituisce parte integrante della medesima deliberazione;
 - che tale sopraccitata relazione è stata altresì oggetto di verifica da parte dell'organo di controllo interno di codesta società così come risulta da verbale del 24 aprile 2019, allegato 3 che costituisce parte integrante della medesima deliberazione;

DETERMINA

1. di recepire quanto sopra esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
2. di recepire i verbali del comitato di controllo analogo congiunto (allegato 2) e dell'organo di controllo interno (allegato 3) di codesta società;
3. di approvare, per quanto di competenza, la *"Relazione sul monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 2017 in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 dicembre 2018"*, così come risulta da allegato 1 che costituisce parte integrante della medesima deliberazione, ai sensi degli art. 11 (*Organigramma amministrativo e di controllo delle società a controllo pubblico*), c. 3; 19 (*Gestione del Personale*), c. 5, 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. f) del d.lgs;
4. di riservarsi di informare della presente deliberazione i soci, all'interno dell'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria utile;
5. d'incaricare il responsabile della trasparenza e integrità (RTI) di questa società a dar luogo alla pubblicità sul sito aziendale della trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

Verbale chiuso alle ore 11,00

L'Amministratore Unico
Dott. Gianluca Zorzoli



La Segretaria Verbalizzante
rag. Simona Vismara



Relazione dell'Amministratore Unico
(*Monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento*)

Relazione sul monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 2017 in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 dicembre 2018

Preso atto,

- che l'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016, prevede che:«*5] Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle societa' controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera»;*
- che la società di cui trattasi rientra nelle previsioni dell'art. 1 (*Oggetto*), c. 4, lett. a), TU 2016;
- che la società di cui trattasi è deputata al perseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza di cui ai paradigmi fissati dagli artt. 1 (*Oggetto*), c. 2; 4 (*Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1 e 5 (*Oneri di motivazione analitica*), c. 1, TU 2016;
- che ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. è una società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, codice civile, a partecipazione pubblica totalitaria, attiva nei servizi pubblici locali d'interesse economico generale (SIEG) a rete e non ai sensi dell'art. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a), TU 2016 e (se lo statuto lo prevederà) dell'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali ai sensi del citato art. 4, cc. 2, lett. d) e 5, stesso TU,

in collegamento con le previsioni dell'art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso, e 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*), del d. lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), che persegue l'equilibrio economico-finanziario come da art. 3, c. 1, lett. fff), d.lgs. 50/2016, e che gode dei diritti esclusivi e speciali di cui allo stesso ultimo articolo e decreto, c. 1, lett. lll) e mmm), che adotta come modello di governo quello tradizionale monocratico, quale società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. b), d.lgs. 175/2016 da parte di una pluralità di soci pubblici che detengono la totalità del capitale, all'interno di una società *in house* attratta al controllo analogo congiunto come da relativo regolamento;

visto,

- la legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), artt. 16 (*Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione*) e 18 (*Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*), in vigore dal 28/08/2015, così detta legge Madia;
- il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica*), in vigore dal 23/9/2016 in acronimo «TUSPP o TU 2016»: (qui con particolare riferimento al dettato degli artt. 25; 24; 20; e 19, c. 5; 11 c. 3, 1° periodo);
- il d.lgs 100/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica*), così detto correttivo ed integrativo al TU 2016, in vigore dal 27/6/2017;
- il d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);

- la sentenza Corte Costituzionale n. 251/2016, che ha salvaguardato il citato TU 2016;
- il pronunciamento del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, parere n. 83 del 17/1/2017 sul d.lgs. 175/2016;
- gli artt. 3, 13 e 112, d.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- l' art. 14, c. 27, lett. b) e f), l. 122/2010 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*);
- gli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- l'art. 97 della Costituzione;
- lo statuto degli enti locali soci;
- lo statuto sociale della ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. (nel seguito anche definita «la società»);

Rilevato,

- che gli enti soci hanno fornito i propri indirizzi sull'argomento previa deliberazione dei loro massimi consensi e più esattamente: Comune di Vigevano, con propria delibera n. 47, del 27.09.2018; Comune di Albonese, con propria delibera n. 16, del 03.10.2018; Comune di Borgo San Siro, con propria delibera n. 38, del 29.10.2018; Comune di Candia Lomellina, con propria delibera n. 11, del 17.09.2018; Comune di Cassolnovo, con propria delibera n. 28, del 28.09.2018; Comune di Galliavola, con propria delibera n. 53, del 18.09.2018; Comune di Garlasco, con propria delibera n. 42, del 29.09.2018;

- Comune di Gravellona Lomellina, con propria delibera n. 33, del 05.11.2018; Comune di Tromello, con propria delibera n. 22, del 03.10.2018; Comune di Alagna Lomellina, con propria delibera n. 42, del 24.09.2018; Comune di Cozzo, con propria delibera n. 26, del 27.11.2018; Comune di Frascarolo, con propria delibera n. 25, del 12.12.2018; Comune di Langosco, con propria delibera n. 23, del 17.11.2018; Comune di Rosasco, con propria delibera n. 21, del 06.10.2018;
- che l'assemblea ordinaria di ASM Vigevano e Lomellina SpA, previo verbale del comitato di controllo analogo congiunto del 05.12.2018, nella seduta del 12 dicembre 2018 ha deliberato di adottare, in coerenza con le sopracitate deliberazioni degli enti soci diretti, come indirizzo di contenimento dei costi totali di funzionamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016, a livello a) *dei costi di esercizio*; a1) un tasso di variazione dei costi totali di funzionamento al netto dei proventi finanziari e prima delle imposte meno che proporzionale alla variazione del valore della produzione; a2) una variazione della somma del costo del lavoro e dei servizi meno che proporzionale rispetto alla variazione del valore della produzione; b) *dei costi del quinquennio*; b1) tale per cui, se anche uno dei due sopracitati parametri (a1 e a2) non fosse stato raggiunto in un esercizio, tutti i parametri anzidetti siano almeno raggiunti nel confronto dei dati di quinquennio in quinquennio;
 - che la medesima assemblea ha disposto che tale sopracitata rilevazione sarà oggetto di verifica e verbale da parte del comitato di controllo analogo congiunto, dell'organo di controllo interno e successivamente oggetto di relazione di governo da parte dell'organo amministrativo della società ai sensi dell'art. 6, cc. 3 e ss., TU 2016;

SI RILEVA:

- che l'esercizio 2017 è stato approvato dall' assemblea ordinaria dei soci con delibera del 29 giugno 2018, previo intervento del Comitato di controllo analogo congiunto come da verbale del 27.06.2018, ed è stato chiuso dalla società con un capitale sociale interamente versato dai soci di euro 22.925.170 e con un risultato di esercizio positivo di euro 1.539.222 (rispetto ad euro 1.457.801 del 2016, con un incremento del +5,59%), a fronte di un autofinanziamento netto di euro 2.801.239 (generato dalla somma degli ammortamenti tecnico-economici e degli accantonamenti con il citato risultato di esercizio), pari al 18,37% del valore della produzione, pari, quest'ultimo, ad euro 15.252.390 (rispetto ad euro 15.627.897 del 2016, a fronte di un decremento del – 2,40%);
- che l'esercizio 2017 in esame ha registrato un costo del personale (comprensivo del modesto costo dei tirocinanti) di euro 4.594.360 che, sommato ai servizi esternalizzati di euro 3.881.447, ha generato un totale di euro 8.475.807, pari al 55,57% del valore della produzione;
- che la densità media del personale (a libro paga) è stata di n. 83,33 unità nel 2017 (e nel 2016 di n. 88,76, pari a – n. 5,43 unità in meno di personale medio);
- che nel 2017 il costo del personale pesato sul valore della produzione è stato del 30,12% (contro il 30,1% del 2016);
- che da tale platea di dati è necessario partire per ogni ulteriore analisi di *benchmarking* ai sensi del citato art. 19, c. 5, TU 2016, tenendo conto del seguente *mix* dei ricavi 2017: gas 34,70%, SII 50,95%, *smart city* 1,76%, TOF 12,59%, quadra 100;
- che riferendo tale platea di indicatori bilancistici ai bilanci consuntivi 2017 e 2016, si ha: (i) tasso di variazione del valore della produzione –2,40%, pari ad euro –375.507; (ii) tasso di variazione dei costi totali di funzionamento (classe B, C, D e 20, art. 2425

codice civile) pari nel 2017 ad euro 13.713.168 in totale e nel 2016 ad euro 14.170.096, pari al -3,22%, pari ad una differenza di euro -456.928; (iii) tasso di variazione della somma del costo del lavoro e dei servizi esternalizzati per euro 8.475.807 in totale nel 2017 e per euro 8.239.909 nel 2016, pari al +2,86%, pari ad una differenza di euro +235.898; atteso che tale caleidoscopio di indicatori se non eventualmente rispettati in un esercizio, dovranno essere rispettati di quinquennio in quinquennio e quindi (a partire) tra i dati puntuali al 31/12/2016 e quelli al 31/12/2021, e così via;

- che, in definitiva, tra gli esercizi consecutivi 2017/2016, il valore della produzione è diminuito di euro 375.507 (-2,40%), a fronte di una riduzione dei costi totali di funzionamento come sopra intesi di euro 456.928 (-3,22%) e quindi più che proporzionale rispetto alla riduzione del valore della produzione, e di un incremento della somma del costo del lavoro e dei servizi esternalizzati di euro 235.898 (+2,86%);
- che la sopracitata analisi è stata riferita, per quanto possibile, alla realtà di settore;
- che dalla “*Relazione Corte dei conti 2014*”, Sez. aut., deliberazione n. 15/SEZ AUT/2014/FRG

del

6/6/2014

(in

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/referto_organismi_partecipati_degli_enti_territoriali.pdf), riferita agli organismi partecipati dagli enti locali, si rileva : (i) *a livello medio Italia* : 1) un risultato di esercizio nazionale del 3,48% del valore della produzione contro (nel 2017) il 10,09% di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.; 2) un *Ebit* del 6,09% contro il 9,27%; (ii) *a livello medio regionale Lombardia* : 1) un risultato di esercizio del 2,4% contro il 10,09%; 2) un *Ebit* del 5,1% contro il citato 9,27%;